

- 90) Istanze degli assegnatari relative all'autorizzazione all'allontanamento temporaneo dall'alloggio.
Criteri di valutazione.

- IL CONSIGLIO -

richiamata la propria delibera n° 42/218 del 20.11.1997 con la quale venne deciso di "incaricare gli uffici di predisporre, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore, elencazione dei gravi motivi giustificativi dell'istanza di abbandono temporaneo dell'alloggio";
vista la relazione del 19.01.1998 con la quale il Servizio Amm.vo fornisce l'elencazione richiesta;
ritenuto di dover far proprio quanto proposto dall'Ufficio;

ll'unanimità

DELIBERA

approvare la seguente elencazione dei motivi giustificativi delle richieste di allontanamento temporaneo dall'alloggio ex art. 34/b L.R. 96/1996:

- 1) Esigenze connesse a motivi di salute propria o di componenti del nucleo familiare: ricovero ospedaliero in case di cura o centri specializzati; assistenza da fornire a parenti ammalati o esigenze di assistenza dell'assegnatario non domiciliare;
- 2) esigenze connesse a motivi di lavoro: emigrazione - trasferimenti in altra sede o località;
- 3) esigenze connesse a motivi di studio o specializzazioni;
- 4) detenzione e soggiorno in centri di accoglienza per le dipendenze in genere;
- 5) stato manutentivo dell'alloggio che non consente un completo godimento.

disporre che le singole fattispecie vengano sottoposte all'esame consiliare previa istruttoria (proposta di deliberazione) dell'ufficio;

intendere la presente delibera non soggetta al controllo di legittimità del CO.RE.CO. in quanto non ricompresa nella casistica di cui all'art. 1 punto 5 della L.R. 89/1994.

IL SEGRETARIO IL C.d.A. (Dott. Ing. Vanni Scipioni) IL PRESIDENTE (Domenico D'Antonio)

ARTICOLO ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
DAL 01/04/98 AL 14/04/98
LI 01/04/98

SE Segretario